

Ufficio di Polizia Municipale

DATA **03 Settembre 2011**

ORDINANZA N. 14

ORDINANZA N. 14 del 03/09/2011

IL SINDACO

Considerato che, con ordinanza n. 06/2011 è stata sospesa la viabilità in strada Carrale di Sotto per ragioni di sicurezza pubblica, considerata la minaccia nella suddetta strada per possibili cedimenti delle sponde dei terreni adiacenti e per lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi su tutto il territorio regionale, per cui è assolutamente vietato accendere fuochi di qualsiasi genere nelle vicinanze delle zone boschive;

Preso atto del sopralluogo effettuato in data 01.09.2011 dalla Dott.sa Geologa Paola Cerri con studio in Nebbiuno (NO), che ha relazionato in attesa della redazione del progetto di sistemazione del tratto in dissesto, si ravvisa la necessità di mettere in sicurezza il transito dei mezzi agricoli, transennando la carreggiata soggetta allo scendimento dei materiali ed istituendo un senso unico alternato, ed inoltre in occasione di eventi meteorici intensi e prolungati è opportuno interrompere il transito ed eseguire un controllo dello stato di fatto prima di consentire la riapertura al traffico;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18.09.2000, n. 267 T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

REVOCA

- 1) **La Ordinanza n. 06/2011 di sospensione della circolazione veicolare nel tratto della strada Carrale di Sotto, interessato da possibili cedimenti delle sponde dei terreni adiacenti.**

ORDINA

- 2) **La Costituzione del senso unico alternato nello stesso tratto della strada Carrale di Sotto, su metà carreggiata.**
- 3) **In caso di eventi meteorici intensi e prolungati la circolazione stradale verrà sospesa, per il controllo dello stato di fatto prima di riconsentire il senso unico alternato.**

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. di Torino entro 60 giorni dalla pubblicazione, o entro 120 giorni direttamente al Capo dello Stato.

IL SINDACO